

Allegato "B" all'atto n. 28.927/6.791 di rep.

STATUTO

ART. 1

1. L'Associazione "MANI TESE" ha sede a Milano, in Piazzale Gambara 7/9, e può istituire sedi amministrative ed operative ovunque lo ritenga opportuno, anche all'estero (in seguito anche "Associazione" o "MANI TESE").

2. L'Associazione è iscritta al Registro Persone Giuridiche Riconosciute della Prefettura di Milano al numero d'ordine 220 ed è Organizzazione non governativa riconosciuta idonea dal Ministero degli Affari Esteri con Decreto n. 128/0573 del 4 aprile 1980.

ART. 2 - FINI DELL'ASSOCIAZIONE

1. "MANI TESE" intende perseguire, con metodo e continuità, una azione contro la fame nel mondo e gli squilibri fra il nord e il sud del pianeta e contro le cause prioritarie che li determinano, favorendo un realistico impegno verso la costruzione di una umanità unita e solidale nel ricercare ed assicurare condizioni sociali, culturali e politiche di piena realizzazione della persona umana.

2. "MANI TESE" svolge inoltre attività di formazione, ricerca e innovazione metodologica finalizzata all'educazione della popolazione ad una cittadinanza mondiale. Tale attività viene rivolta tra gli altri al personale scolastico, in particolare negli ambiti: storico, geografico, sociale e linguistico, ar-

tistico ed espressivo.

3. L'Associazione non persegue finalità di lucro.

ART. 3 - MEZZI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione realizza i fini associativi con i seguenti impegni:

a) conoscere e far conoscere la realtà della sofferenza dei popoli più emarginati, nonché i valori culturali umani e religiosi degli altri popoli;


b) realizzare opere per la promozione umana nei Paesi in via di sviluppo onde favorire l'autosufficienza nel rispetto dei legittimi diritti delle popolazioni più povere;

c) raccogliere, nelle forme opportune e con le garanzie necessarie, i fondi finanziari ed economici per la realizzazione delle opere;

L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, per il conseguimento delle finalità associative;

d) svolgere attività editoriali e di stampa di libri, giornali e di altro materiale utile alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica;

e) collaborare con le organizzazioni internazionali e nazionali, nonché con gli Istituti Missionari, anche per agevolare progetti tecnologici che permettano di eliminare la dipendenza della popolazione dai centri di potere economico e politico, nazionale ed internazionale;



f) finanziare e sviluppare attività di cooperazione sociale;

g) svolgere attività di cultura o sensibilizzazione politica

nella assoluta indipendenza da qualsiasi raggruppamento, la-

sciando all'impegno personale, nella pluralità delle opzioni,

la doverosa azione politica;

h) favorire e promuovere la costituzione di esperienze comu-

nitarie;

i) costituire e formare volontari che svolgono la propria at-

tività, per periodi definiti, nei Paesi in via di sviluppo,

per la realizzazione dei fini propri dell'Associazione;

l) formare un gruppo di tecnici per approfondire lo studio

dei problemi di relazione tra Paesi ricchi e Paesi poveri,

creando opportune occasioni per diffondere le relative infor-

mazioni.

ART. 4 - RADICI CRISTIANE E PRINCIPI ISPIRATORI

Nel formare e sostenere lo spirito che deve animare tutta la

sua azione, "MANI TESE" intende trovare le proprie radici e

l'ispirazione nella persona, nel messaggio e nella testimo-

nianza di Gesù Cristo, ritiene che ogni persona possa trovare

nella storia e nella cultura che la contraddistingue una mo-

tivazione che riconduca allo stesso seme della solidarietà;

fonda il proprio impegno di giustizia nella promozione della

dignità assoluta di ogni essere umano.

"MANI TESE", nella sua azione, sceglie la pratica della non

violenza, della tolleranza e del dialogo, consapevole che so-

lo attraverso il pacifico confronto delle opinioni è possibile costruire una società più giusta.

ART. 5 - I SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

1. I soci partecipano e sostengono l'Associazione in via principale attraverso azioni di volontariato. I Soci formano l'Assemblea dell'Associazione e partecipano alle sue scelte principali, alla definizione del programma associativo annuale, all'approvazione dei bilanci, all'elezione dei rappresentanti, e sostenendola economicamente.


La volontà dei soci si esprime collegialmente nell'Assemblea dei Soci, ma la loro partecipazione costante alle attività e alle scelte associative è richiesta anche individualmente.

2. Possono candidarsi come Soci le persone fisiche o gli enti che siano presentati all'Assemblea da almeno altri due Soci.

3. In preparazione all'Assemblea, devono essere inviati ai Soci, in tempo utile per prenderne visione, la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno, i programmi delle future attività, le previsioni economiche, i rapporti consuntivi e l'elenco delle cariche sociali in scadenza.

4. Possono diventare Soci di "MANI TESE":

- le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione ed i contenuti dello Statuto di "MANI TESE" e si impegnano a svolgere attività volontaria all'interno dell'Associazione e a corrispondere un contributo economico annuale, la quota associativa, stabilito dal Consiglio Direttivo.



[Handwritten signature]

Possono diventare Soci di "MANI TESE" solo coloro che abbiano già svolto un congruo periodo di volontariato.

a) Le associazioni costituite a livello territoriale con denominazione Associazione "MANI TESE...(nome della località)", che condividono le finalità dell'Associazione ed i contenuti dello Statuto di "MANI TESE" e che si impegnano con metodo e continuità:

- ad operare per il loro conseguimento;
- a corrispondere un contributo economico annuale, la quota associativa, stabilito dal Consiglio Direttivo;
- a gestire le risorse, le strutture e i mezzi nella disponibilità di "MANI TESE" con responsabilità e per il conseguimento dei fini di "MANI TESE";
- a garantire informazioni puntuali sulla propria attività, coordinandosi con tutte le componenti associative;
- a promuovere e sostenere economicamente i progetti e le iniziative di "MANI TESE";
- a fornire al Consiglio Direttivo di "MANI TESE" il proprio programma operativo annuale, il bilancio di previsione, la relazione annuale dell'attività svolta e il bilancio consuntivo entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione;
- a comunicare eventuali modifiche del proprio Statuto e il rinnovamento delle cariche sociali.

b) Le Associazioni, le persone giuridiche e gli altri enti con propria denominazione che condividono le finalità

dell'Associazione e i contenuti dello Statuto di "MANI TESE"

e che si impegnano in modo continuativo:

- a promuovere una o più delle attività previste nel programma annuale di "MANI TESE", dandone informazione al Consiglio Direttivo;

- a corrispondere un contributo economico annuale, la quota associativa, stabilito dal Consiglio Direttivo;

- a fornire il proprio programma operativo annuale, la relazione annuale dell'attività svolta e il bilancio consuntivo entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione;

- a comunicare eventuali modifiche del proprio Statuto e il rinnovamento delle cariche sociali;

- a non partecipare ad iniziative che contrastino con i fini statutari e con le attività di "MANI TESE".


5. I rapporti fra "MANI TESE" e le associazioni ed enti dei precedenti commi 4.2 e 4.3 saranno altresì regolati da apposite convenzioni stipulate a cura del Consiglio Direttivo e sottoscritte dai rispettivi legali rappresentanti.

ART. 6 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. Ogni Socio può recedere dall'Associazione notificando il proprio recesso per iscritto al Consiglio Direttivo. Il recesso avrà effetto immediato alla ricezione dello stesso da parte del Consiglio Direttivo.

2. Perderà lo "status" di Socio colui che:

- non è presente, personalmente o per delega, senza giustifi-



Handwritten signature

cato motivo, a due Assemblee dei Soci consecutive;

- non ha versato la quota associativa entro il 31 dicembre di ogni anno.

Nel regolamento sono stabilite le cause che costituiscono giustificato motivo, in presenza delle quali non si verifica la perdita automatica dello "status" di socio, nonché la procedura per l'accertamento del mancato pagamento della quota associativa.

3. Il Consiglio di Disciplina dispone la perdita dello "status" di Socio di colui che:

- abbia utilizzato la denominazione "MANI TESE" in modo improprio, in violazione degli obblighi statutari e delle decisioni adottate dagli organi associativi;

- non abbia rispettato i doveri stabiliti dall'art. 5, comma 1, del presente Statuto;

- abbia agito in contrasto con i fini statutari e le attività di "MANI TESE";

- abbia agito in conflitto di interessi.

La decisione finale spetta al Consiglio di Disciplina, nel rispetto del contraddittorio e della procedura definite nel regolamento.

4. Il Socio, anche se cessato per qualsiasi motivo, non può avanzare alcuna pretesa in relazione alle prestazioni personali e/o patrimoniali erogate a favore dell'Associazione.

ART. 7 - ORGANI SOCIALI


Gli organi sociali di "MANI TESE" sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci, composta da tutti i soci di "MANI TESE" in regola con il pagamento della quota associativa;
- 2) il Consiglio Direttivo, i cui membri sono eletti dall'Assemblea dei Soci tra i suoi membri e durano in carica 3 (tre) anni;
- 3) il Presidente e il Vice-Presidente, eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, che durano in carica 3 (tre) anni;
- 4) il Consiglio di Disciplina, i cui membri sono eletti dall'Assemblea dei Soci tra i suoi membri, e durano in carica 3 (tre) anni;
- 5) il Collegio dei Revisori, i cui membri sono eletti dall'Assemblea dei Soci anche tra i non Soci e durano in carica 3 (tre) anni;
- 6) il Coordinatore Generale, ove nominato.

ART. 8 - ORGANIZZAZIONE

"MANI TESE" è un'Associazione che opera mediante attività coordinata di più entità:

- gruppi locali, denominati "Gruppo Mani Tese di.....", come disciplinati nel regolamento generale; i "Gruppi Mani Tese" sono costituiti con delibera del Consiglio Direttivo e ricevono dal Presidente di "MANI TESE" l'autorizzazione ad utilizzare la denominazione "MANI TESE" e ad operare sul territorio di competenza per la realizzazione degli obiettivi e



delle finalità dell'Associazione;

- associazioni territoriali, denominate "Associazione Mani

Tese ... (nome della località)"; le "Associazioni Mani Tese"

territoriali ricevono l'autorizzazione all'uso della denomi-

nazione "MANI TESE" dall'Assemblea dei Soci, previo parere

del Consiglio Direttivo;

- associazioni terze ed altri enti con propria denominazione,

che dovranno utilizzare la denominazione "Associato a MANI

TESE" per tutte le attività svolte nell'ambito di "MANI TESE";

- una sede nazionale suddivisa in diversi settori operativi

per ciascuno degli ambiti di attività di "MANI TESE".

Ogni ulteriore struttura organizzativa sarà definita con re-

golamento interno.

ART. 9 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confron-

to, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.

Hanno diritto di partecipare con diritto di voto tutti i

Soci che si trovino in regola col pagamento della quota

associativa.

Qualora lo "status" di Socio competa a persona giuridica o ad

altro ente, la partecipazione all'Assemblea sarà consentita

al legale rappresentante o ad altro soggetto appartenente al-

la persona giuridica o all'ente ed appositamente delegato dal

medesimo legale rappresentante.

Ciascun Socio potrà rappresentare al massimo altri due Soci,

purchè munito di regolare delega scritta.

2. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) approva il programma annuale e il documento di programmazione pluriennale dell'Associazione;
- b) approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- c) approva i regolamenti interni;
- d) delibera l'ammissione di nuovi Soci;
- h) nomina e revoca le cariche sociali, eccezion fatta per il Presidente e il Vice-Presidente e per i Presidenti degli organi collegiali;
- i) delibera su tutte le questioni non riservate espressamente all'Assemblea straordinaria;

L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- a) delibera le modifiche dello statuto;
- b) delibera l'eventuale scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione.

3. L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, o entro il 30 giugno qualora il Consiglio Direttivo rilevi un giustificato motivo, per deliberare sul bilancio consuntivo.

L'Assemblea è convocata per iniziativa del Consiglio Direttivo, su richiesta di almeno il 10% (dieci per cento) dei Soci o comunque quando se ne ravvisa la necessità.

4. È convocata dal Presidente non meno di 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e si riunisce in u-



[Handwritten signature]

na località da indicarsi nell'avviso di convocazione. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, completo di data e ordine del giorno, sarà comunicato ai Soci per lettera raccomandata o tramite altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni, comunque tali da permettere il riscontro del ricevimento dell'avviso da parte dei Soci.

5. Per la validità delle Assemblee ordinarie, è necessaria la presenza, anche per delega, del 50% (cinquanta per cento) dei Soci.

6. Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono validamente approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tranne nel caso di approvazione di nuovi Soci, per cui è richiesta la maggioranza dei tre quarti dei presenti.

7. Per la validità delle Assemblee straordinarie aventi ad oggetto la modifica dello statuto, è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tranne nel caso di modifiche dei primi quattro articoli dello Statuto per cui è richiesta una maggioranza di tre quarti dei presenti.

8. Le delibere aventi ad oggetto lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione sono adottate con il voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) dei Soci.

9. L'Assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i Soci presenti un Presidente ed un Segretario. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, qualora vi siano votazioni.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. È composto da un numero minimo di 5 (cinque) ad un numero massimo di 9 (nove) componenti eletti dall'Assemblea tra i suoi membri.

2. I membri del Consiglio durano in carica tre anni. Ciascun membro del Consiglio non può rimanere in carica per più di tre mandati consecutivi.

Nel caso in cui un Consigliere si dimetta durante l'ultimo anno del terzo mandato consecutivo, non potrà ricandidarsi prima che siano trascorsi 36 (trentasei) mesi dalla data in cui ha rassegnato le dimissioni.

3. Il Consiglio Direttivo decade dalle proprie funzioni nel caso di vacanza contemporanea di più della metà dei suoi componenti.

4. Il Consiglio Direttivo è convocato a cura del Presidente. Nel caso di impossibilità di questo, è convocato dal Vice Presidente. Qualora manchino sia il Presidente che il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo è convocato dal Consigliere



re anagraficamente più anziano.

5. Il Consiglio Direttivo nella prima seduta dopo le elezioni elegge tra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente.

6. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei Consiglieri e, comunque, non meno di una volta ogni tre mesi.

Deve essere convocato entro 20 (venti) giorni qualora lo richieda 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. In tale circostanza, devono essere poste all'ordine del giorno le questioni sollevate dai richiedenti.

7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alla riunione partecipa la maggioranza dei Consiglieri. Ogni Consigliere ha diritto ad un voto; non sono ammesse deleghe.

8. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione,

constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 11 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione ed esecutivo dell'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde.

2. Il Consiglio Direttivo provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e al suo regolare funzionamento; a titolo esemplificativo provvede:

- ad approvare il proprio regolamento interno di funzionamento;

- a verificare annualmente il suo operato e il mandato dei singoli Consiglieri;

- a dare esecuzione alle delibere assembleari direttamente o tramite delega al Coordinatore Generale o a soggetti diversi;

- approva la proposta di programma associativo annuale e le linee di indirizzo pluriennali da presentare all'Assemblea.

Approva i piani operativi di attuazione del programma asso-

ciativo proposti dal Coordinatore Generale;

- dà parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi Consigliere;

- delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i Soci;

- delibera sull'acquisizione o cessione dei beni patrimoniali;

- definisce l'importo della quota associativa per le varie tipologie di Soci;

- periodicamente (semestralmente) attua il controllo dei piani finanziari;

- entro il 30 settembre di ogni anno, monitora la realizzazione dei programmi ed i risultati raggiunti;

- stabilisce le prestazioni di servizi ai Soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;

- approva la struttura organizzativa di direzione;

- nomina i capi area su proposta del Coordinatore Generale;

- approva il "budget" del personale in accordo con il "budget" preventivo approvato dall'Assemblea.

3. Ad eccezione degli importi stanziati per la realizzazione di progetti attinenti all'attività istituzionale di "MANI TERSE", le deliberazioni aventi ad oggetto atti, contratti o operazioni di valore superiore ad Euro 500.000 (cinquecentomila) devono essere sottoposte all'Assemblea per approvazione.

ART. 12 - LA PUBBLICITA' DELLE DELIBERAZIONI

Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo viene nominato un Segretario che provvederà alla stesura del verbale.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo sono trascritti su un apposito libro verbale vidimato; successivamente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione, un loro estratto è pubblicato "on-line" nella parte riservata ai Soci ed ai Gruppi del sito internet di "MANI TESE". Qualunque Socio, se lo richiede, ha diritto di ricevere copia dei suddetti verbali.

ART. 13 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione, a tutti gli effetti, sia all'interno che di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi.

È eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno. Resta in carica tre anni ed il suo incarico non può superare i tre mandati consecutivi.

3. In particolare, il Presidente:

a) convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria;

b) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;

c) garantisce il coordinamento del Consiglio Direttivo, favo-

rendo al suo interno una dialettica democratica;

d) per meglio favorire la partecipazione attiva di tutti i Consiglieri e distribuire il carico di lavoro del Presidente, questi delega ciascuno di essi a rappresentarlo - in collaborazione con lui - in un ambito particolare, a seconda delle competenze specifiche.

4. In accordo con lo Statuto e al fine di dare esecuzione alle delibere assembleari e consiliari, ha la facoltà di:

a) sottoscrivere accordi, contratti e convenzioni con enti ed istituzioni, ricevere i relativi finanziamenti per attuare programmi concordati, firmare rendiconti conseguenti all'attività svolta;

b) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, anche di corrispondenza, disporre e prelevare da detti conti a favore di "MANI TESE" o di terzi mediante emissione di assegni o mediante disposizioni per corrispondenza, quanto precede a valere sulle disponibilità di "MANI TESE" comunque acquisite;

c) stipulare, concludere, firmare ed eseguire contratti d'acquisto, di vendita e di permuta di beni mobili e finanziari, inerenti l'attività di "MANI TESE", inclusi i beni per l'arredamento degli uffici, gli autoveicoli e gli altri beni soggetti ad immatricolazione;

d) stipulare contratti di mutuo e di finanziamento di aperture di credito, di anticipazione o altre operazioni bancarie regolate in conto corrente;

e) rappresentare l'Associazione davanti a qualsiasi Istituto di credito, finanziario e/o assicurativo, stipulando contratti bancari in genere ed, in particolare, richiedendo il rilascio delle fidejussioni necessarie e/o opportune per il corretto svolgimento dell'attività di "MANI TESE";

f) accettare eredità, legati, liberalità e donazioni con o senza oneri, che possano essere fatte al mandante;

g) curare i rapporti esterni dell'Associazione uniformandosi agli indirizzi dell'Assemblea;

h) delegare le facoltà di cui ai punti precedenti al Coordinatore Generale, nei limiti espressi all'articolo 16.

5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Di fronte ai Soci, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART. 14 - IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

1. Il Consiglio di Disciplina è eletto dall'Assemblea dei Soci ogni triennio ed è composto da tre membri eletti tra gli stessi Soci.

2. Il Consiglio di Disciplina procede anche d'ufficio alla sospensione ed esclusione dei Soci, salvo il rispetto del contraddittorio, per gravi ragioni.

3. Nella prima seduta, il Consiglio di Disciplina nomina nel suo seno un Presidente, il quale rappresenta l'organo, prov-

vede alla convocazione delle sedute, dirige la discussione, cura la verbalizzazione delle sedute e trasmette i verbali al Consiglio Direttivo.

L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Disciplina è determinato dal Presidente su proposta degli altri membri, del Coordinatore Generale e del Consiglio Direttivo.

4. Le decisioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei componenti. Tutte le decisioni devono essere verbalizzate e trasmesse al Consiglio Direttivo.

5. Il Consiglio di Disciplina riferisce al Consiglio Direttivo in relazione ai fatti di maggiore gravità che richiedono l'intervento di questo. Ogni anno presenta all'Assemblea dei Soci una relazione sull'attività svolta e sui problemi riscontrati.

ART. 15 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

1. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea.

Nella prima seduta, il Collegio nomina nel suo seno un Presidente.

2. Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria, accertata la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa ed esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.

I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di Direttivo.

3. Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

ART. 16 - IL COORDINATORE GENERALE

1. Il Coordinatore Generale:

a) è il responsabile dell'organizzazione di tutte le attività e della gestione delle risorse economiche ed umane di "MANI TESE";

b) ha la responsabilità di attuare il programma associativo ed il piano economico e finanziario sulla base della delega affidata dal Consiglio Direttivo;

c) provvede a garantire il coordinamento operativo e la corretta esecuzione delle attività previste dal programma associativo annuale e le attività a carattere straordinario, quando a ciò delegato dal Consiglio Direttivo o dal Presidente;

d) presiede il Comitato di Gestione disciplinato nel regolamento generale;

e) promuove la ricerca di risorse economiche;

f) su delega del Presidente, rappresenta l'Associazione negli ambiti istituzionali.

2. Il Coordinatore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo. Egli gode di piena autonomia nell'esercizio delle funzioni previste dallo Statuto e ad esso delegate dal Consiglio Direttivo e dal Presidente, ai quali risponde.

3. Il Coordinatore Generale partecipa alle riunioni del Con-

siglio Direttivo, senza diritto di voto, con compiti di informazione su tutto ciò che è rilevante per il funzionamento dell'Associazione e di consulenza.

4. Gli specifici poteri attribuiti al Coordinatore Generale sono definiti nel Regolamento generale e con la delibera di nomina.

ART. 17 - CARICHE STATUTARIE

1. Il Consiglio Direttivo, il Consiglio di Disciplina e il Collegio dei Revisori, in caso di cessazione di uno o più membri per qualsiasi ragione, provvedono per cooptazione all'integrazione dell'organo.

I membri cooptati durano in carica fino alla successiva Assemblea che delibererà le nuove nomine.

2. Tutte le cariche statutariamente previste non daranno luogo ad alcuna remunerazione e saranno svolte dai soggetti eletti o cooptati a titolo assolutamente gratuito.

ART. 18 - BILANCIO

1. L'Associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno.

2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata per l'approvazione del bilancio entro il 30 aprile, ovvero, in caso di giustificato motivo constatato dal Consiglio Direttivo, entro il 30 giugno.

3. Qualsiasi avanzo di gestione verrà reinvestito nelle attività istituzionali.

ART. 19 - SCIoglimento E MESSA IN LIQUIDAZIONE

Nel caso di scioglimento e messa in liquidazione, il nome e l'eventuale patrimonio residuo dell'Associazione, esaurita la liquidazione, saranno devoluti, in conformità della deliberazione dell'Assemblea che ne ha stabilito lo scioglimento, ad altra organizzazione senza scopo di lucro operante per finalità il più possibile simili a quelle di "MANI TESE".

ART. 20 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto esplicitamente dal presente Statuto, si applicheranno le norme di legge vigenti.

Milano, 23 giugno 2012


F.to Luigi Idili

" Guido Peregalli



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ED ALLEGATI NEI MIEI ATTI.

MILANO, 11 luglio 2012



Luigi Di Stefano

